

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 57-5488

L.r. n. 13 del 30.6.2016. Approvazione dei criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e delle modalita per l'assegnazione del contributo regionale.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Con l.r. n. 13 del 30.6.2016 (“Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale)” il Consiglio Regionale ha approvato l’abrogazione della legge regionale 3.9.1984, n. 49 recante “Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale”.

In base all’art. 1 della citata l.r. n. 13/2016, la Regione Piemonte “sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, erogando contributi ai soggetti di cui all’art. 2 della presente legge.”

In base alle disposizioni dell’art. 2, comma 1, della citata legge, ”la Giunta Regionale, con propria deliberazione, istituisce la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.”

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della suddetta legge, “la Giunta Regionale, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, approva ogni tre anni i criteri per l’ammissione alla tabella degli enti aventi rilievo regionale, nonché le modalità di accesso al contributo regionale.”

Entrano a comporre la tabella di cui all’art. 2 i soggetti giuridici privati dotati di requisiti specifici, individuati dal medesimo art. 2, comma 2, ossia:

- a) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che hanno svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti;
- b) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che provvedono alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività presso una sede adeguata,
- c) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che possiedano, conservano e valorizzano patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;
- d) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che garantiscono una larga utenza delle loro iniziative ed assicurano l’accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 3 comma 1 della recente legge regionale n. 13/2016, la Giunta Regionale provvede con il presente atto ad approvare i criteri per l’istituzione della tabella degli Enti, Istituti, Associazioni e Fondazioni di rilievo regionale e per l’ammissione al contributo regionale.

Tali criteri sono illustrati nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Si dà atto che, come previsto dall'art. 3 della citata l.r. n. 13/2016, la proposta di tali criteri è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente in materia, che ha rilasciato, a maggioranza, preventivo parere favorevole vincolante con nota prot. n. 3881 del 2.2.2017.

Per la costituzione della tabella, al fine di rendere quanto più ampia possibile la partecipazione degli enti, la Giunta Regionale dà mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di indire una selezione pubblica al fine di costituire la tabella (con validità triennale) di cui all'art. 2 della citata l.r. n. 13/2016, con la contestuale definizione del riparto dei contributi, sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto 4 dell'allegato A del presente provvedimento, secondo un ordine che tiene conto in primo luogo della valorizzazione del patrimonio e delle attività e, in secondo luogo, della sede, dell'orario e del personale.

Si dispone che la selezione pubblica venga attivata nei limiti delle somme stanziare e autorizzate sul cap. 182788, missione 05, programma 02 dell'esercizio finanziario 2017-2019 con le seguenti coperture finanziarie:

anno 2017: €502.000,00;
anno 2018: €800.000,00
anno 2019: €800.000,00

per un totale di €2.102.000,00

Nel caso di eventuale incremento delle disponibilità finanziarie anche nel corso del triennio, i contributi assegnati agli enti collocati nella graduatoria (e facenti parte della tabella) potranno subire una maggiorazione, secondo un criterio proporzionale basato sul punteggio ottenuto.

La Giunta Regionale, a chiusura dell'espletamento della procedura dell'avviso pubblico e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, istituisce con proprio provvedimento la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

Vista la l.r. n. 6 del 14.4.2017 ("Bilancio di previsione finanziario 2017-2019");

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5 – 4886 del 20/04/2017 "Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017 – 2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la DGR. n. 14-5068 del 22.5.2017 ("Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011");

vista la DGR. n. 1-5299 del 10.7.2017 ("Legge regionale 14.4.2017, n. 6. Bilancio di previsione 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Prima integrazione");

attestata la regolarità del presente atto ai sensi della DGR. n. 1-4046 del 17.10.2016 recante "Approvazione della disciplina dei sistemi dei controlli interni. Parziale revoca della DGR. n. 8-29910 del 13.4.2000";

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale unanime

delibera

-di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e in attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 13/2016, i criteri per l'istituzione della tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale, e per l'ammissione al contributo regionale come illustrati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

-di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, per le motivazioni illustrate in premessa, di indire una selezione pubblica finalizzata alla costituzione della tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale, con la definizione del riparto dei contributi sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto 4 dell'allegato A del presente provvedimento, secondo un ordine che tiene conto in primo luogo della valorizzazione del patrimonio e delle attività e, in secondo luogo, della sede, dell'orario e del personale.

- di dare atto che la data per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla selezione pubblica sarà individuata dalla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport tramite l'avviso stesso di selezione pubblica;

- di demandare a successiva deliberazione di Giunta, a chiusura dell'espletamento delle procedure dell'avviso pubblico e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della l.r. n. 13/2016, l'istituzione della tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale;

- di dare atto che per il triennio 2017-2019 il limite massimo delle risorse stanziare e autorizzate sul cap. 182788 di cui alla missione 05, programma 02 dell'esercizio finanziario 2017-2019 ammonta da €2.102.000,00;

- di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si fa fronte nel seguente modo: per l'anno 2017 con le risorse stanziare sul cap. 182788 nell'ambito della missione 05, programma 02 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 con la somma di €502.000; per l'anno 2018 con le risorse stanziare sul cap. 182788 nell'ambito della missione 05, programma 02 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 con la somma di €800.000,00; per l'anno 2019 con le risorse stanziare sul cap. 182788 nell'ambito della missione 05, programma 02 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 con la somma di €800.000,00;

- di disporre che nel caso di eventuale incremento delle disponibilità finanziarie anche nel corso del triennio, i contributi assegnati agli enti collocati nella graduatoria (e facenti parte della tabella) potranno subire una maggiorazione, secondo un criterio proporzionale basato sul punteggio ottenuto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e smi sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Oggetto: Legge regionale 30.6.2016 n. 13. Criteri per l'istituzione della tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e per l'ammissione al contributo regionale.

La recente legge regionale 30.6.2016 n. 13 (recante "Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale), all'art. 1 prevede che la Regione Piemonte sostenga e valorizzi il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio, ricerca, divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di idonei sostegni economici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della citata legge la Giunta Regionale istituisce con propria deliberazione la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della suddetta legge, la Giunta Regionale, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, approva ogni tre anni i criteri per l'ammissione alla tabella degli enti aventi rilievo regionale, nonché le modalità di accesso al contributo regionale.

La Giunta Regionale, sulla base dei criteri stabiliti con il presente provvedimento, provvede a costituire la tabella degli aventi diritto alla contribuzione regionale tramite indizione di selezione pubblica.

La tabella è composta dagli enti che risultano in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 1), che hanno fatto domanda per partecipare ad apposita selezione pubblica e che, sulla base delle risorse disponibili, saranno ammessi a beneficiare della contribuzione regionale.

1) REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA SELEZIONE PUBBLICA

Sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica per la costituzione della tabella i soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 2, comma 2 della citata L.R. n. 13/2016, ossia:

- a) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che hanno svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti;
- b) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che provvedono alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e possiedono attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività presso una sede adeguata;
- c) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che possiedono, conservano e valorizzano patrimoni bibliografici o archivistici e documentali;

d) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che garantiscono una larga utenza alle loro iniziative e assicurano l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

L'ente che presenta istanza per l'accesso alla tabella deve garantire libertà e gratuità di accesso al patrimonio posseduto, libertà di consultazione dello stesso senza restrizioni, salvo quelle motivate da esigenze di tutela. Qualora tale requisito non sia garantito al momento della presentazione della domanda per l'accesso al bando, l'ente è tenuto a provvedere in tal senso, anche modificando i propri regolamenti entro un anno dall'ammissione al contributo regionale.

Gli enti che presentano istanza per l'accesso alla selezione pubblica devono altresì essere in possesso del riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato o statale o regionale (comprovata tramite l'iscrizione al registro provvisorio delle persone giuridiche). In alternativa, occorre dimostrare di aver avviato la richiesta per l'ottenimento del suddetto riconoscimento.

2) ENTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

Non sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica per la composizione della tabella i seguenti soggetti:

- le istituzioni museali o le istituzioni di cui l'attività museale è elemento di rilievo o che, per le loro peculiari caratteristiche, sono soggette a normative diverse dalle istituzioni culturali o la cui attività prevalente non è quella scientifica e culturale in senso stretto (es.: le associazioni di volontariato, le associazioni storiche e sportive; associazioni sindacali e partitiche, etc.);
- le istituzioni in favore delle quali il sostegno regionale è già contemplato da specifiche leggi di settore (es.: istituti storici per la resistenza, società operaie di mutuo soccorso; etc.)
- le istituzioni alle quali la Regione Piemonte ha aderito con apposito provvedimento in qualità di socio (fondatore, sostenitore, aderente, etc.)

3) SPECIFICHE TECNICHE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

I requisiti di cui al precedente paragrafo 1) devono rispettare le seguenti caratteristiche:

a- Patrimonio bibliografico o archivistico e documentale

Il patrimonio deve essere composto di almeno uno dei seguenti elementi:

- consistenza di collezioni librerie specialistiche inventariate della biblioteca pari almeno a 5.000 volumi e periodici;
- consistenza del/i fondo/i archivistici con valore storico e culturale pari almeno a 50 metri lineari di documentazione (il patrimonio iconografico e fotografico sarà considerato come un elemento aggiuntivo al possesso del requisito di base);
- possesso di materiale sonoro e/o audiovisivo originale di particolare valore storico documentale pari almeno a 1.500 ore di registrazione.

b- Sede a disposizione

Gli enti, singoli o anche in condivisione con altri soggetti, devono possedere o disporre di spazi adeguati alla conservazione e alla fruizione pubblica del patrimonio (es.: sale di studio e lettura) e allo svolgimento di attività di valorizzazione dello stesso (quali mostre, esposizioni temporanee di documenti, convegni, etc).

c- Attività dell'istituto

L'ente deve aver effettuato negli ultimi tre anni in modo diretto (o in collaborazione con altri enti) ricerche, pubblicazioni, convegni e studi inerenti le proprie finalità statutarie e la valorizzazione del patrimonio posseduto.

A tale riguardo si specifica che tra le attività dell'Ente sono da ricomprendersi quelle realizzate anche in collaborazione con università o altri istituti; riviste e pubblicazioni di proprietà, che presentino contenuti scientifici e non promozionali; convegni (organizzati in proprio, di durata di almeno una giornata e con la presenza di relatori esterni all'istituto); mostre; borse di studio retribuite, attivate in proprio oppure con il contributo di terzi; tesi di laurea, realizzate con l'impiego di proprio materiale d'archivio, del proprio patrimonio documentale o in collaborazione con altri Istituti; la presenza di sito web; l'accesso *on line* a cataloghi e documenti di biblioteca e d'archivio e a risorse digitali.

Per l'accesso alla selezione pubblica saranno altresì considerati i seguenti elementi:

d- Orario di apertura

L'orario di apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio non può essere inferiore ad un minimo di 15 ore settimanali.

e- Personale

Il personale dell'Ente deve essere qualificato e in possesso di adeguata formazione professionale, dedicato (anche part time) alla gestione del patrimonio, alla sua fruizione e consultazione pubblica.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE

A seguito della scadenza del termine fissato dall'avviso pubblico per la presentazione delle domande finalizzate alla costituzione della tabella, la valutazione di ammissibilità delle istanze pervenute è affidata all'ufficio competente della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.

Il responsabile del procedimento, sulla scorta di 100 punti, elabora altresì una graduatoria provvisoria degli aventi diritto, attribuendo detto punteggio (secondo modalità definite in sede di avviso pubblico) ai seguenti elementi:

- 1) patrimonio;
- 2) sede;
- 3) attività svolte dall'ente nei tre anni precedenti;
- 4) orario di apertura al pubblico;
- 5) personale impiegato dall'Ente.

L'attribuzione del punteggio al patrimonio posseduto e alla sede avverrà secondo parametri quantitativi, definiti in sede di avviso pubblico

La valutazione delle attività svolte dall'ente nei tre anni precedenti avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio, definito in sede di avviso pubblico, che tenga conto delle indicazioni di cui al paragrafo 3, lettera c).

L'attribuzione del punteggio all'orario di apertura al pubblico avverrà secondo parametri quantitativi stabiliti in sede di avviso pubblico, tenuto conto dell'indicazione di cui al paragrafo 3, lettera d).

Per quanto concerne il personale impiegato dall'Ente, l'attribuzione del punteggio sarà definito in sede di avviso pubblico e terrà conto delle indicazioni di cui al paragrafo 3, lettera e).

5) COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI

A seguito dell'elaborazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, un'apposita Commissione, istituita con provvedimento del responsabile del procedimento e composta da esperti in materia culturale e ricerca scientifica, anche espressione del mondo accademico, esprime un giudizio sulla rilevanza culturale e scientifica degli enti ammessi alla graduatoria. A tal fine la Commissione dispone di ulteriori 20 punti, in aggiunta ai 100 punti di cui al paragrafo 4, da distribuire a ciascuno degli enti in graduatoria, in aggiunta al punteggio massimo acquisito da ciascun Ente.

La Commissione di esperti può distribuire i 20 punti a ciascun partecipante secondo un criterio di premialità, tenendo conto del curriculum e della storia del singolo istituto, la rilevanza delle iniziative svolte in ambito regionale e/o nazionale e internazionale e del patrimonio posseduto.

Nella distribuzione del punteggio aggiuntivo, la Commissione terrà altresì conto della necessità di un riequilibrio territoriale a favore di realtà locali per le quali l'intervento regionale può essere determinante per sostenere l'istituzione culturale.

6) DEFINIZIONE DELLA TABELLA DEGLI ENTI, ISTITUTI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DI RILIEVO REGIONALE. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.

A conclusione dei lavori della Commissione di esperti, il responsabile del procedimento, sulla scorta della somma del punteggio ottenuto da ciascun Ente ai sensi del paragrafo 4) e del punteggio attribuito ai sensi del paragrafo 5), elabora la graduatoria definitiva dei soggetti che comporranno la tabella, aventi diritto alla contribuzione regionale.

La quantificazione del sostegno economico avverrà tramite la collocazione di ciascun Ente, sulla base del punteggio ottenuto, in fasce omogenee di contributo definite in sede di avviso pubblico.

La Giunta Regionale provvederà con proprio provvedimento ad istituire la tabella degli aventi diritto alla contribuzione regionale. La tabella ha validità triennale.

7) TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO REGIONALE.

Il contributo regionale è destinato al sostegno del funzionamento ordinario dell'Ente e alle sue attività.

8) MODALITA' PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ANNUALE A REGIME.

Gli enti che comporranno la tabella prevista dall'art. 2 della l.r. n. 13/2016, istituita con provvedimento della Giunta Regionale, trasmettono all'ufficio competente della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport (entro la data che sarà definita con il suddetto provvedimento istitutivo della tabella), a pena di inammissibilità al contributo annuale e tramite posta elettronica certificata, la seguente documentazione:

- copia del bilancio di previsione, debitamente approvato dall'organo statutariamente competente;
- programma previsionale delle attività da svolgersi nell'anno in cui è richiesto il contributo, anch'essa approvata dall'organo statutariamente competente;
- attestazione della persistenza dei requisiti di cui al paragrafo 1.

9) MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO.

In ogni caso, la concessione del contributo dell'anno successivo è subordinata alla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 8), congiuntamente alla rendicontazione del contributo ricevuto nell'anno precedente e consistente in:

- bilancio consuntivo redatto in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente;
- relazione programmatica delle attività svolte nell'anno precedente, approvata dall'organo statutariamente competente.

Il provvedimento dirigenziale di assegnazione del sostegno economico può individuare eventuale ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria per la liquidazione del contributo, anche in ottemperanza a disposizioni normative statali vigenti al momento dell'assegnazione del contributo stesso.